



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 17 giugno 2017, alle ore 8:30 presso il Palazzo D'Adda - sito in Varallo (VC), Piazza Gen. Antonini, 4 - si è riunito il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 dello Statuto dell'Ente e della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori

		Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
TORTI Vincenzo	Presidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
QUARTIANI Erminio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONTANI Antonio	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
FRANCESCHINI Lorella	Vicepresidente generale	<input checked="" type="checkbox"/>		
CORI Enzo	Componente CDC	<input checked="" type="checkbox"/>		
BERCHI Gian Carlo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
BERTAN Emilio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
BRAMBILLA Walter	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
BRESAOLA Piero	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATTANI Maurizio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
CECCHERELLI Gabriella	Consigliere		<input checked="" type="checkbox"/>	
DI MARZIO Eugenio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
FERRERO VARSINO Alessandro	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
FREZZINI Luca	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
GHEDINA Alberto	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
GIULIANI Riccardo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUERRA Franca	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
PIZZUT Alleris	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
RUSSO Fabrizio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
SORAVIA Angelo				
VACCARELLA Mario	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
VERONESI Renato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIVIANI Renata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>		

E' presente il Direttore Andreina Maggiore.

Sono presenti i Revisori:

		Presente	Assente
ANDRETTA Umberto	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUCCI Giancarlo	Revisore		<input checked="" type="checkbox"/>
TINTI Marcello	Revisore		<input checked="" type="checkbox"/>
GRILLI Paolo	Revisore supplente	<input checked="" type="checkbox"/>	

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 3

Atto n. 47 Oggetto: Approvazione Accordo per la manutenzione della rete escursionistica tra CAI e Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI)

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 47 Oggetto: Approvazione Accordo per la manutenzione della rete escursionistica tra CAI e Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).

Il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo

- **RICHIAMATO** il Protocollo d'Intesa per la "valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile" sottoscritto in data 30.11.2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e il CAI (di seguito "Protocollo");
- **CONSIDERATO** che nell'ambito delle finalità e delle azioni previste dal Protocollo è stato espressamente pattuito, tra gli altri, l'impegno di sottoscrivere un accordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) sulla manutenzione della rete sentieristica, nei termini ivi indicati;
- **DATO ATTO** di quanto deciso dal Comitato Paritetico MiBACT-CAI in merito al menzionato accordo ed alla relativa sottoscrizione da parte di CAI e ANCI;
- **RILEVATO** che le problematiche connesse alla manutenzione della rete sentieristica vanno considerate con riferimento a tutto il territorio nazionale e che, ferme restando le diverse competenze in ambito statale, regionale e comunale, una corretta ed efficiente manutenzione della rete sentieristica e della relativa segnaletica risulta essenziale per una valorizzazione continua del territorio e per una concreta promozione in ambito nazionale e internazionale di un turismo sostenibile;
- **VISTO** il testo di accordo per la manutenzione della rete sentieristica tra CAI e ANCI (di seguito "Accordo") così come negoziato e definito nel quadro delle finalità, esigenze e impegni di cui sopra;
- **VISTA** altresì la convenzione tipo tra Ente locale e Gruppo Regionale del CAI - allegata all'Accordo di cui fa parte integrante e sostanziale - quale modello contrattuale di riferimento per la definizione dei rapporti in tema di organizzazione dei percorsi escursionistici locali e di manutenzione della rete sentieristica;
- **ATTESO** che il Comitato direttivo centrale, nella riunione del 26.05.017, ha esaminato il testo dell'Accordo CAI-ANCI con relativo allegato, esprimendo parere positivo ai fini dell'approvazione del CC;
- **SENTITA** la relazione del Vicepresidente Generale Erminio Quartiani;
- **RICHIAMATO** lo Statuto del CAI, in particolare l'art. 16 relativo alla competenza del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo;
- **VISTO** il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione;

a voti unanimi

DELIBERA


- a) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate, l'Accordo tra CAI e ANCI con relativo allegato (Modello di convenzione tra Ente locale e Gruppo Regionale CAI), nel testo che si acclude al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

b) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni.


Letto, approvato, sottoscritto.

Varallo, 17 giugno 2017

IL DIRETTORE
(dott.ssa *Andreola Maggiore*)



IL PRESIDENTE GENERALE
(avv. *Vincenzo Torti*)



All.: accordo per la manutenzione della rete escursionistica tra CAI e ANCI con relativo allegato (Modello di convenzione tra Ente locale e Gruppo Regionale CAI).

ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

il **Club Alpino Italiano** (di seguito indicato come "CAI")

e

l'**Associazione Nazionale Comuni d'Italia** (di seguito indicato come "ANCI")

(d'ora innanzi denominati congiuntamente anche «parti»)

Premesso che

in data 30 novembre 2015 il M/BACT e il CAI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la "valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile";

ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), il Protocollo d'Intesa impegna le parti a promuovere in ambito nazionale ed internazionale la conoscenza e la diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici e delle proposte presenti nell'Allegato A al Protocollo stesso;

il successivo secondo periodo, lettera c), prevede che le Parti collaborano per fare in modo che le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze e risorse alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine oggetto del presente protocollo;

ai sensi dell'articolo 5 del predetto Protocollo, le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo con ANCI – Associazione Nazionale Comuni d'Italia -sulla manutenzione della rete sentieristica e dei rifugi interessati al protocollo stesso;

l'articolo 3 del Protocollo prevede che il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, predisporrà il Catasto Nazionale dei Sentieri, le cui modalità operative saranno comunicate al M/BACT;

ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo M/BACT e CAI si impegnano a collaborare con le Regioni per addivenire ad una uniformità della segnaletica orizzontale e verticale sentieristica a livello nazionale;

il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91, ha tra i suoi compiti statuari quello di provvede al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b);

al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore, divenendo il principale soggetto di riferimento in tema di sentieristica;

il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata) è "ente pubblico non economico di tipo associativo" vigilato dal MiBACT;

il MiBACT assolve alle funzioni di indirizzo e di vigilanza sul CAI ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e s.m.i., dell'articolo n. 54 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 giugno 2014, n. 171 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai sensi del proprio Statuto (articolo 1) l'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. In particolare l'ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale.

considerato che

il Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), seppure all'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico), comma primo, n. 48, definisce quale "sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali", all'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), al comma primo, prevede che "ai fini dell'applicazione delle norme del presente Codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e al secondo comma classifica tali strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, non ricomprendendo i sentieri che, pertanto, sono esclusi anche dal terzo comma che, di ogni strada, individua le caratteristiche minime;

analogo concetto relativo alle sole modalità di formazione del sentiero si rinviene nella giurisprudenza di legittimità che lo definisce "quel tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato" (Cassazione, maggio 1996, n. 4265) "ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, riportato nelle mappe catastali" (Cassazione, 29 agosto 1998, n. 8633; Cassazione, 21 maggio 1987, n. 4623);

la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) del CAI ha provveduto a classificare i sentieri in base ad una scala di difficoltà, definendoli anche con una sigla: turistico (T), escursionistico (E), alpinistico (EE), via ferrata (EEA), storico e tematico;

nel 1996 la Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI ha fissato i principi e i criteri cui debbono attenersi le Sezioni CAI nello svolgimento dell'attività sentieristica e, con delibera n. 272 del 27 novembre 1999 il Consiglio Centrale del CAI ha ufficializzato le decisioni della Commissione;

nel 1996 la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) del CAI ha pubblicato il quaderno "Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione" (aggiornato nella 4° edizione nel 2010) e nel 2012 il quaderno "L'attività dei volontari sui sentieri: rischi e indicazioni di sicurezza";

nel 1999 con il Manuale CAI n. 6 "Sentieri: ripristino, manutenzione e segnaletica" si prevede che per gli interventi più impegnativi (quali selciature, deviatori, consolidamenti, muri, gradimenti, passerelle, ecc) è necessaria la collaborazione con l'ente territoriale e prevederne l'assegnazione dei lavori a ditte specializzate;

nel 2007 il CAI ha avviato un progetto denominato "Rete escursionistica italiana" (REI) volto a dare un maggior impulso all'attività sentieristica al fine di superare il localismo sezionale ed pianificare e realizzare in ogni regione una rete quale sistema organizzato per una mobilità escursionistica sostenibile e in sicurezza;

nel 2015 il CAI ha costituito la "Struttura Operativa Sentieri e Cartografia" (SOSEC), con lo scopo di sviluppare e far condividere le attività di sentieri e cartografia secondo un modello da applicare e diffondere su tutto il territorio nazionale, programmando e realizzando i relativi progetti;

nel 2017 il CAI ha costituito il "Gruppo di lavoro per i cammini storici e religiosi" con lo scopo di occuparsi anche di quei sentieri, montani e non montani, e di quelle antiche vie che sono state riscoperte e rese nuovamente percorribili negli ultimi decenni, quali ad esempio i "cammini storici", i "cammini religiosi" (via Francigena, via Lauretana, via Romea, Cammino delle abbazie, ecc) ed altre tipologie analoghe;

la gran parte delle Regioni hanno approvato leggi organiche recanti disposizioni sul turismo montano o sulle attività alpinistiche (Veneto n. 11/2013; Friuli V.G n. 22/2012; Valle d'Aosta n. 21/1993, P.A. di Trento n. 8/1993, P.A. di Bolzano n. 22/1982), sulla viabilità minore e sulla sentieristica (Umbria n. 9/1992, confluita nel T.U n. 1/2015; Basilicata: n. 51/2000), sulle attività escursionistiche e istitutive della Rete escursionistica regionale (Piemonte n.12/2010; Puglia n. 21/2003; Emilia Romagna: n. 14/2013; Toscana n. 17/1998; Marche n. 2/2010; Liguria n. 24/2009; Abruzzo n. 42/2016; Campania n. 2/2017; Lombardia n. 5/2017; Lazio n. 2/2017);

per rete escursionistica – nelle varie formulazioni delle singole leggi regionali – generalmente si intende l'insieme di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali comunque ubicate al di fuori dei centri urbani;

le succitate leggi regionali e provinciali contengono disposizioni relative alla manutenzione dei sentieri;

talvolta tali norme, nel fare riferimento alla manutenzione della sentieristica regionale, non considerano esclusivamente il sentiero in quanto tale, ma fanno riferimento all'insieme della "viabilità inserita nel catasto della rete escursionistica regionale" (es. L.R. Marche n. 2 del 2010);

l'Ente locale, in attuazione dei compiti statuari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale, attribuendo al sindaco il dovere di non permetterne l'accesso in caso di pericolo (ad esempio, dissesto idrogeologico) e le conseguenti responsabilità;

gli enti locali, a valere sulle risorse disponibili, provvedono alla manutenzione della rete escursionistica o attraverso convenzione con i Gruppi Regionali o le Sezioni del CAI territorialmente competenti oppure affidandola a soggetti privati terzi (specie nel caso che la Sezione CAI competente non disponga di soci volontari preposti alle attività di manutenzione dei sentieri o la tipologia di intervento risulti assai complessa), ferme restando le responsabilità del CAI per le infrastrutture (sentieri attrezzati, vie ferrate) da esso autonomamente predisposte;

la rete sentieristica italiana consiste in circa 110.000 km di sentieri percorribili a piedi (su 54.000 km dei quali il CAI interviene a vario titolo) e costituiscono l'ossatura infrastrutturale di turismo ed escursionismo sostenibile e compatibile con l'ambiente (il solo Sentiero Italia realizzato dal CAI negli anni Novanta si sviluppa per 6.600 km);

in particolare una percorribilità in sicurezza della rete sentieristica montana attraverso una efficiente manutenzione dei percorsi permette agli escursionisti di ogni età il transito e il conseguente accesso ai rifugi;

che talvolta gli itinerari escursionistici sono percorsi da praticanti il cicloturismo e l'ippoturismo;

tutto quanto sopra premesso e considerato

le parti

il **Club Alpino Italiano** (di seguito indicato come "CAI")

e

l'**Associazione Nazionale Comuni d'Italia** (di seguito indicata come "ANCI")

convengono

che le problematiche connesse alla manutenzione della rete sentieristica devono essere considerate relativamente a tutto il territorio nazionale e che l'Accordo relativo alla manutenzione della rete sentieristica, previsto dall'articolo 5 del Protocollo d'Intesa M/BACT-CAI, non vada limitato ai soli sentieri indicati nell'Allegato al Protocollo stesso;

che, ferme restando le diverse competenze in ambito statale, regionale e comunale, una corretta ed efficiente manutenzione della rete sentieristica e della relativa segnaletica risulta essenziale per una continua valorizzazione del territorio e per una concreta promozione in ambito nazionale e internazionale di un turismo sostenibile, nonché di garanzia nella percorrenza dei sentieri stessi e per l'accesso ai rifugi e ai bivacchi;

che la predisposizione a livello comunale di un "Piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore" risulterebbe uno strumento valido ed efficace per un reale sviluppo delle attività escursionistiche locali;

approvano

Le premesse e le considerazioni che fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di definizione della rete escursionistica, di istituzione e gestione del Catasto regionale della rete escursionistica e di definizione della segnaletica da adottare, e ferma restando l'autonomia di scelta da parte dell'ente territoriale,

le Parti ritengono la convenzione tipo allegata al presente Accordo (di cui fa parte integrante e sostanziale) tra l'Ente territoriale e il competente Gruppo Regionale del CAI quale modello contrattuale di riferimento per la definizione dei rapporti in tema di organizzazione dei percorsi escursionistici locali e di manutenzione della rete sentieristica, che potrà in ogni caso essere adeguata in base alle esigenze dei soggetti contraenti.

Gli enti locali potranno far ricorso alle strutture territoriali del CAI (Gruppi Regionali, Sezioni e raggruppamenti di Sezioni) per attività di consulenza relativamente all'elaborazione di progetti di valorizzazione del turismo escursionistico in ambito montano e per le attività di gestione e manutenzione degli stessi.

Le strutture territoriali del CAI potranno collaborare con gli enti locali e con altre associazioni ambientaliste anche nelle attività di valorizzazione del territorio e del turismo escursionistico non esclusivamente montano, quali i "cammini storici", i "cammini religiosi" ed altre tipologie analoghe.

Le strutture territoriali del CAI dovranno tuttavia dare priorità alla manutenzione, anche in forma autonoma, dei percorsi sentieristici indicati nell'Allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Mibact e dal CAI (19 tappe del Sentiero Italia, 10 percorsi ricompresi tra i "Sentieri della libertà", 3 "Sentieri della Grande Guerra", alcune tappe del "Cammino delle abbazie" ed diverse tappe della "Via Lauretana").

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per il Club Alpino Italiano

Il Presidente Generale
(Vincenzo Torti)

Per l'Associazione Nazionale
Comuni d'Italia

Il Presidente Nazionale
(Antonio Decaro)

In Allegato il Modello di convenzione tra Ente locale e Gruppo Regionale CAI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
ED IL CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE.....**

**PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI
E LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLA VIABILITA' MINORE**

PREMESSO:

- che al Club Alpino Italiano (CAI), ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985 n. 776, il compito di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri;
- che al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore;

CONSIDERATO:

- che l'ente locale in attuazione dei compiti statuari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale;
- che l'ente locale intende garantire l'aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili sui tracciati escursionistici;
- che l'ente locale si è dotato di un piano di gestione e governo del territorio, strumento di pianificazione urbanistica che definisce l'assetto dell'intero territorio comunale in cui individua la rete dei sentieri e il loro utilizzo;
- che il CAI racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e che appare quindi utile avvalersi della collaborazione del CAI tramite il suo raggruppamento regionale o provinciale di riferimento (GR) per mantenere ed estendere all'insieme delle aree montane del territorio dell'Ente locale la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;

tra il Comune di rappresentato da
..... nato a il
che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco, di seguito
denominato ENTE LOCALE

e

il CLUB ALPINO ITALIANO Gruppo regionale
con sede in....., rappresentata da
..... nato a il
che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Gruppo
regionale..... di seguito denominato GR CAI

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione e la gestione ed il monitoraggio,
da parte del GR CAI e dell'ente locale, della rete escursionistica e sentieristica nonché
della viabilità minore nel territorio montano dell'Ente stipulante (*oppure*) individuato dai
seguenti confini.....

Il predetto scopo viene raggiunto attraverso il compimento delle seguenti attività:

1. studio dell'area come sopra individuata e analisi delle risorse in tema fruizione
del territorio e viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico,
storico, antropico;
2. elaborazione di un "*Piano regolatore della sentieristica e della viabilità
minore*", con indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura,
che tenga conto delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di un
sentiero ed alla posa in opera dei segnavia;
3. redazione di un piano economico che tenga conto della valorizzazione
dell'attività del volontariato anche sotto forma di bilancio sociale;
4. intervento di ripristino, ove necessario, e di segnatura anche attraverso il
coordinamento negli interventi eseguiti da altri enti ed associazioni;
5. creazione, se non esistente, di un "catasto sentieri";
6. verifica periodica e manutenzione dei percorsi; aggiornamento, attraverso
specifiche "schede" del catasto dei percorsi escursionistici, comprendente la
classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione;
7.

ARTICOLO 2 - Impegni del GR CAI

Per quanto previsto all'articolo 1 il GR CAI è impegnato:

1. ad operare quale referente per l'esecuzione del programma concordato; in tale
quadro il GR CAI assicura il coinvolgimento della propria Sezione di
.....;
2. a tenere informato l'Ente locale sullo stato complessivo della rete sentieristica;

3. a coordinare e promuovere, eventualmente provvedendo direttamente, agli interventi di manutenzione e segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dalla norma;
4. a fornire all'Ente o ai terzi esecutori assistenza e supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri (ripristino piano di calpestio, muretti a secco, devia acqua, dissuasori ecc...)
5. a fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che l'Ente locale riterrà opportuno promuovere;
6. a collaborare nella redazione del "*piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore*";
7. ad operare alla realizzazione della presente convenzione anche in accordo con altri Enti ed Associazioni;
8.;

ARTICOLO 3 - Impegni dell'ENTE

Per quanto previsto all'articolo 1 l'Ente locale è impegnato:

1. a fornire adeguato supporto tecnico;
2. a definire il raccordo e a realizzare il confronto con tutti i soggetti interessati;
3. ad elaborare ed a finanziare un *Programma annuale di intervento* che preveda la concreta realizzazione sul terreno della segnatura dei percorsi individuati, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri;
4. a considerare il GR CAI referente privilegiato per la redazione della cartografia escursionistica o editoria per le tematiche ad essa connesse;
5. a riconoscere al GR CAI le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento degli impegni previsti secondo il piano economico concordato;
6.

ARTICOLO 4 - Verifica della convenzione

Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.

ARTICOLO 5 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pattuita in anni e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, anche in rapporto allo sviluppo di progetti e programmi integrativi, salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - Controversie. Tentativo di conciliazione - Clausola compromissoria

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna parte può contestare all'altra per iscritto, con lettera in forma racc. a.r., il contenuto dell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l'eventuale danno subito e invitando l'altra parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Trascorsi giorni quindici dalla comunicazione della contestazione, qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, la stessa viene devoluta ad un collegio arbitrale composto dal Rappresentante dell'Ente locale o da suo delegato, dal Rappresentante del GR CAI, nonché da un terzo arbitro scelto di comune accordo dagli arbitri già designati. In difetto di accordo provvede alla nomina il Presidente del Tribunale di

Gli arbitri fungono da amichevoli compositori della vertenza. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, gli arbitri decidono secondo le regole dell'arbitrato rituale, come disciplinato dagli artt. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

(luogo/data)

Sottoscrizioni delle parti:

Ente locale Gruppo Regionale CAI Sezione CAI interessata

Sottoscrizione ulteriore ex art. 1341, 2° comma, Codice civile, in riferimento all'art. 6 (*Controversie. Tentativo di conciliazione-Clausola compromissoria*) il cui disposto comporta deroga alla giurisdizione ordinaria.

Ente locale Gruppo Regionale CAI Sezione CAI interessata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi dal **21.07.2017** al **5.08.2017**.

il Coordinatore della Segreteria generale
(Emanuela Pesenti)

E. Pesenti

Milano, 21 luglio 2017